



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 21 gennaio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Antidoping, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING CONI

a carico:

Sig. Manuele BLASI

Il procedimento

Con nota del 16/12/2003, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 9/12/2003 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Manuele Blasi, tesserato per la Società Parma A.C., da cui emergeva che all'esito delle analisi effettuate sul campione biologico del predetto, al termine della gara Parma - Perugia del 14 settembre 2003, era stata riscontrata una positività per la presenza del metabolita Norandrosterone (NA) in concentrazione superiore al limite C.I.O. di 2 ng/ml. Positività confermata dalle analisi di revisione richieste dal deferito.

Successivamente il deferito, in sede di audizione davanti all'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. chiedeva l'analisi del DNA (richiesta già avanzata con precedenti istanze in data 14 e 21 novembre 2003 e 1 dicembre 2003) sulla parte del campione organico residua e conservata presso il Laboratorio Analisi Antidoping di Roma. Richiesta non accolta dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, essendo la genuinità del prelievo garantita dal rispetto del Regolamento dell'Attività Antidoping.



L'Ufficio di Procura Antidoping disponeva tuttavia l'analisi su un diverso campione biologico del deferito - prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al Blasi il 28.09.2003 (risultato negativo) - per una verifica di compatibilità del profilo ormonale fra i campioni prelevati nelle due diverse occasioni. Il Laboratorio di Analisi Antidoping attestava che i tracciati relativi ai rapporti tra i segnali dei principali ormoni così confrontati risultavano "praticamente sovrapponibili", confermando quindi tale compatibilità.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento n. 101 del 17/10/2003, disponeva in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva del Blasi, con decorrenza immediata.

Nel corso del procedimento, il calciatore, sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping, negava di aver mai assunto sostanze dopanti e di essersi mai sottoposto a trattamenti vietati. Dichiarava, inoltre, di aver assunto, nel corso della propria attività agonistica, integratori "tipo Enervit" consigliati dal medico della Società e di non essere in grado di indicare la causa della riscontrata positività.

Con atto di deferimento n. 151/03, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva nei confronti del Blasi, previo riconoscimento della responsabilità disciplinare in ordine alla violazione ascrittagli, l'applicazione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni quattro, per assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva ex art. 13, comma 2, lett. B del Regolamento Antidoping, sulla base della ritenuta sussistenza di "indizi gravi, precisi e concordanti", nella specie: accertata positività, esclusione dell'ipotesi di produzione endogena, interesse al miglioramento delle prestazioni atletiche, mancanza di giustificazioni da parte dell'atleta.

Nei termini di rito, l'incolpato inviava, tramite i propri difensori, una memoria nella quale si sostiene:

- in primo luogo, l'applicazione della disciplina antidoping previgente, ritenuta più favorevole all'incolpato, ai sensi dell'art.2 del codice penale, rispetto al nuovo Regolamento Antidoping del 18 dicembre 2003;

- in secondo luogo, l'inconsistenza del quadro indiziario offerto dalla Procura Antidoping, del quale si contesta l'univocità di significato, l'esattezza del fondamento scientifico, l'arbitrarietà del movente ipotizzato. Per contro, si sostiene la sussistenza di circostanze oggettive che dimostrerebbero l'assenza di volontà del Blasi di assumere la sostanza vietata e dunque della fattispecie intenzionale;

- in terzo luogo, l'esistenza agli atti del procedimento della prova, di natura probabilistica (ammessa dall'art. 3.1. del nuovo Regolamento) che escluderebbe anche l'ipotesi di "doping involontario". I risultati scientifici e statistici illustrati nella relazione di consulenza tecnica redatta dal dottor Zancaner e prodotta in allegato alla memoria, consentirebbero, infatti, secondo tale prospettazione difensiva, di ritenere che il Blasi "abbia assunto accidentalmente e del tutto inconsapevolmente una piccola quantità di nandrolone attraverso un integratore inquinato o per altra più banale via sconosciuta" (es. dentrificio inquinato).

Per questi motivi, la difesa chiedeva in via preliminare di sentire il deferito Blasi con l'assistenza del consulente tecnico dottor Silvano Zancaner; nel merito il proscioglimento del predetto deferito e, in subordine, l'applicazione di una sanzione lieve.

In via istruttoria, reiterava la richiesta di esami identificativi del DNA e chiedeva l'ammissione dei testi dottor Massimo Manara (medico del Parma Calcio) e dottor Luciano Tedeschi (medico dell'Azienda Ospedaliera dell'Università di Padova).

Alla riunione del 16/1/03, la Commissione Disciplinare, sentita la Procura sulle richieste istruttorie della difesa, ha proceduto all'esame del solo dottor Zancaner il quale ha illustrato il contenuto dell'elaborato tecnico redatto evidenziando, in particolare, i risultati degli ulteriori esami (piliferi, delle urine, del profilo steroideo e dell'indagine Dexa, cui è stato

sottoposto il Blasi in data 19 luglio 2003) che escluderebbero l'uso di nandrolone a far tempo dall'estate 2002 e in epoca successiva all'aprile 2003.

In sede dibattimentale, i rappresentanti della Procura Antidoping, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, hanno chiesto dichiararsi la responsabilità del Blasi e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi sedici, ritenuta l'applicabilità dell'attenuante della "collaborazione determinante", di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento Antidoping (così modificando l'originaria richiesta di anni quattro di cui all'atto di deferimento).

I difensori del deferito hanno illustrato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva concludendo per il proscioglimento del proprio assistito e, in subordine, per l'applicazione di una sanzione lieve, previa applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole.

Al termine del dibattimento, il calciatore Blasi ha ribadito la propria estraneità al fatto contestato.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, ritiene circostanze pacifiche e non contestate la presenza nell'organismo del deferito di una sostanza vietata in misura superiore ai limiti consentiti e la sua assunzione per via orale (e non intramuscolare) accertate all'esito delle analisi effettuate dal Laboratorio Antidoping di Roma. Tuttavia, questa Commissione ritiene che tale dato oggettivo, pur valutato congiuntamente agli altri elementi indiziari evidenziati dall'accusa (la natura e la quantità della sostanza incompatibile con una produzione endogena, l'ipotizzata spinta motivazionale e le dichiarazioni non chiarificatrici dell'incolpato) non sia idoneo a fondare un giudizio di responsabilità per "assunzione intenzionale" di sostanze proibite, neppure in via presuntiva. Invero, siffatto quadro indiziario, da valutare nel suo insieme unitario e secondo criteri di rigorosa consequenzialità logica, non confluisce univocamente nella certezza di un comportamento volontario dell'incolpato ex art. 13 comma 2 lett. B del Regolamento Antidoping.

Sussistono invece gli estremi per la riconducibilità della condotta del Blasi all'ipotesi meno grave prevista e sanzionata dall'art. 13, comma 1, lett. B del Regolamento Antidoping.

Quanto al trattamento sanzionatorio la Commissione ritiene non trovi applicazione il nuovo Regolamento dell'Attività Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004 in quanto l'art. 13 del precedente Regolamento del 9 agosto 2002 prevede – pur nell'identità dei limiti di pena edittali – una ipotesi di attenuazione della sanzione assente nel corrispondente art. 18 della nuova disciplina. Tale constatazione rende superflua in questa sede ogni ulteriore valutazione in tema di successione nel tempo di norme regolamentari, con particolare riferimento al rispetto dei principi del *favor rei* e del *tempus regit actum*.

Parimenti, l'esclusione di effetti anabolizzanti "utili" nel calciatore (sviluppare la muscolatura e la massa magra e conseguentemente la forza muscolare) a causa di una non sistematica assunzione, così come l'inconsapevolezza e l'accidentalità della stessa assunzione, attraverso qualsivoglia via e modalità, devono ritenersi circostanze irrilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità per violazione della normativa antidoping, derivante esclusivamente dall'assunzione, anche isolata ed episodica, della sostanza vietata e non agli effetti che tale assunzione può (non necessariamente) produrre.

Pertanto, esclusa l'ipotesi di un'intenzionale assunzione della sostanza vietata, la Commissione, tenuto conto delle valutazioni tecniche formulate dagli esperti nel corso del dibattimento, con riguardo segnatamente alla peculiarità dei tempi di metabolizzazione, considerata la circostanza che il calciatore venne sottoposto, in epoca antecedente e successiva al prelievo in questione, ad altri controlli, tutti con esito negativo, ritiene provata la condotta di assunzione "occasionale".

Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, tale ultima circostanza - che

esclude, secondo un giudizio di tipo probabilistico, l'uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate - correlata alla pregressa vita agonistica del giovane calciatore (nel corso della quale non si riscontrano episodi analoghi) unitamente alla valutazione del valore di NA riscontrato rispetto al valore soglia, e al comportamento del deferito nel corso del procedimento, giustifica una riduzione della sanzione ex art 13, comma 1, lett. B, punto III, che questa Commissione ritiene equo quantificare in mesi sei.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore **Manuele Blasi**, tesserato per la Società Parma, la sanzione della sospensione per **mesi sei** a far tempo dal 17 ottobre 2003.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani